



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

*Al Commissario Straordinario del Governo ai
fini della ricostruzione nei territori interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016*

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

RILIEVO

Oggetto: Ordinanza n. 122 del 31 dicembre 2021 (prot. Cdc n. 125 del 4 gennaio 2022). Approvazione degli interventi di cui al Contratto istituzionale di sviluppo - Area sisma del 14 settembre 2021 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure.

Con l'ordinanza in oggetto vengono approvati gli interventi di cui al Contratto istituzionale di sviluppo - Area sisma del 14 settembre 2021 e vengono contestualmente dettate disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure.

L'ordinanza fa riferimento al Contratto istituzionale di sviluppo per le aree interessate dal sisma del 24 agosto 2016 (CIS Aree Sisma), approvato in data 14 settembre 2021, dal competente Tavolo istituzionale formalmente istituito con la sottoscrizione del medesimo Contratto e, in particolare, agli articoli 6 e 7 che individuano rispettivamente quale Responsabile Unico del Progetto l'Agencia per la coesione territoriale e quale soggetto attuatore Invitalia S.p.a.

Occorre, innanzitutto, rilevare che nella documentazione in atti non risulta allegato il citato Contratto istituzionale di sviluppo, che costituisce evidentemente atto presupposto della presente ordinanza, sicché il provvedimento risulta carente di elementi essenziali ai fini delle conseguenti valutazioni di legittimità. Risultano, invece, soltanto versati in atti gli allegati al Contratto di sviluppo.



CORTE DEI CONTI

Occorre, poi, rilevare che non è chiara la *ratio* dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza, là dove viene fatto riferimento alla possibilità di frazionamento dell'appalto anche nelle ipotesi in cui l'oggetto dell'affidamento possa avere "più omogeneità tipologiche o funzionali". Si tratta di elemento di rilievo giacché, a prescindere dal rispetto dei limiti delle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che nella specie sembrerebbero essere fatti espressamente salvi, il frazionamento costituisce misura non coerente con la realizzazione di economie di scala.

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sui termini previsti dal combinato disposto degli artt. 33, comma 1, del d.l. n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000 (quindici giorni per la risposta al presente rilievo), si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire a riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento di cui si tratta.

Il Magistrato Istruttore
Cons. Luisa D'Evoli

Il Consigliere Delegato
Cons. Cinzia Barisano